SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1618-A)

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni

d'iniziativa dei deputati CACCIA, SAVIO, ASTORI, MELELEO, PERRONE, BONETTI, TEDESCHI, SANTUZ, STEGAGNINI, BAMBI e ZOPPI

(V. *Stampato Camera n.* **3009**)

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero difesa - Ordinamento sanitario)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea intende risolvere taluni problemi di funzionalità della sanità militare attualmente impossibilitata ad adempiere in modo ottimale le sue funzioni istituzionali per le carenze che si registrano negli organici del personale medico militare.

Oltre a ribadire, come del resto già previsto dalla legge n. 833 del 1978, la possibilità di stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali, il provvedimento consente altresì — in via subordinata, così come indicato nel parere della 1ª Commissione permanente — al Ministero della difesa di stipulare analoghe convenzioni con medici civili, generici o specialisti, sempre che esse risultino necessarie per soddisfare esigenze della sanità militare alle quali non possa farsi fronte utilizzando il proprio personale medico o quello delle unità sanitarie locali. In presenza di tali condizioni si prevede altresì che le predette convenzioni possano essere sottoscritte anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'amministrazione dello Stato.

Considerate le finalità del disegno di legge che appaiono condivisibili e tenuto conto delle già ricordate deficienze negli organici, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

FRANZA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

30 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che l'articolo unico sia riformulato nel senso di autorizzare le convenzioni con medici che esercitano la libera professione solo nell'ipotesi in cui le esigenze sanitarie non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

26 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè con medici civili, generici o specialisti, per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possano essere soddisfatte con il proprio personale.

Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al secondo comma del presente articolo, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro del tesoro.